REGIONE UMBRIA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11/2/1992, n.157;
Vista la Legge Regionale 17/5/1994, n.14 e successive modifiche;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 06/05/2026;

RENDE NOTO IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2026/2027

L'ESERCIZIO VENATORIO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE NELLA STAGIONE 2026/2027 È CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA':

1. È autorizzato il prelievo venatorio della specie cinghiale in caccia di selezione con le modalità previste dal regolamento regionale 31 marzo 2021, n. 3 e dal disciplinare tecnico approvato con determinazione dirigenziale n. 10866 del 15/10/2024;
2. La caccia di selezione alla specie cinghiale è articolata per ciascuna classe di sesso e di età secondo piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia ed approvati dalla Regione;
3. Il prelievo è consentito, da un'ora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; per il prelievo di queste specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche;
    a. Il prelievo mediante caccia di selezione alla specie cinghiale è autorizzato nei seguenti periodi: Maschi e femmine di tutte le classi: dal 1° giugno 2026 al 29 aprile 2027.
    b. Il prelievo mediante caccia di selezione alla specie cinghiale può essere effettuato anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonché con il ricorso al foraggiamento attrattivo secondo i criteri stabiliti nel disciplinare tecnico di cui al punto 1.

PERUGIA, 6 MAGGIO 2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Stefania Proietti

ESENTE DA BOLLO (Art. 1 Tab. B, D.P.R. 25/6/1953, n.492) e dalla Imposta Comunale di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Art. 20 n.9 e 34 n.6 del D.P.R. 26/10/1972, n.693).